SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto mnisteriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 gennaio 2014 ammonta, a euro 18.353 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 gennaio 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 gennaio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 gennaio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
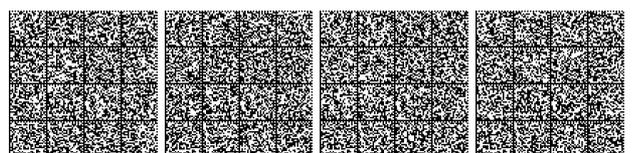
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

Il direttore generale del Tesoro
LA VIA

14A00105

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2013.

Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università, per il triennio 2013/2015. (Decreto n. 827).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. *a)*, *c)* e *d)*, con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di nuove Università non statali e per la soppressione di Università;

Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-*bis*, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla forma-

zione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche trova applicazione «quanto previsto … dall'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25» e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali nell'ambito della programmazione;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

il comma 1, il quale prevede che «le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…I predetti programmi delle Università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.»;

il comma 2, il quale prevede che «i programmi delle Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane…»

il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6, e 7 nonché dell'art. 3 e dell'art. 4;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN);

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero «dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresì, i compiti di cui…all'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli 3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 in particolare l'art. 10 «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»;

Visto l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure «al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse… prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60 «Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario»;

Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 21 dicembre 2012, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2013, dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Programmazione 2013 - 2015

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-*ter* (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015.

2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università, anche in raccordo con gli Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacità di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza nella gestione degli stessi.

3. In relazione a quanto previsto dal predetto comma 2 ogni Università potrà concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 delle assegnazioni ottenute ai sensi del presente decreto.

Art. 2.

Linee Guida e Obiettivi di sistema

1. La programmazione del sistema universitario nazionale, costituito dall'insieme delle Università statali, dagli Istituti universitari ad ordinamento speciale, dalle Università non statali legalmente riconosciute, dalle Università telematiche, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) Promozione della qualità del sistema universitario.

b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario.

2. La «Promozione della qualità del sistema universitario» è realizzata dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni:

I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:

a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;

b) dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti;

c) formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche;

d) verifica dell'adeguatezza degli standard qualitativi delle università telematiche.

II. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione:

a) Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra università ed enti di ricerca;

b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero;

c) attrazione di studenti stranieri;

d) potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo;

e) potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti.

III. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di ateneo l'applicazione uniforme delle seguenti misure:

a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 di docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;

b) presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'art. 18 della legge n. 240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE.

3. Il «Dimensionamento sostenibile del sistema universitario» è realizzato dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni che di seguito vengono indicate in ordine di priorità anche ai fini dell'attribuzione delle relative risorse:

I. Realizzazione di fusioni tra due o più università.

II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite:

a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente;

b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca.

III. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi:

a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali;

b) riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualità della didattica e della ricerca;

c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore) affini.

Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e III, i relativi progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/10.

Art. 3.

Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario

1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16, tenuto conto degli obiettivi definiti ai commi precedenti si prevede altresì:

a) il divieto di istituire nuove università statali e nuove università telematiche, se non a seguito di processi di fusione di cui al comma 3 dell'art. 2;

b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell'ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti:

documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;

offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l'opportuni-

tà dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina e chirurgia, l'istituzione è altresì subordinata al parere della Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;

piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell'attività dell'Università e al termine del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Università non statale legalmente riconosciuta.

Art. 4.

Programmazione delle Università

1. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione triennale le Università possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo modalità telematiche definite con decreto direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni Università, ovvero, gruppo di Università nel caso di Progetti comuni, è tenuta a:

a) Indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando:

lo stato dell'arte, gli interventi pianificati nel triennio (incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si intende perseguire per ciascuna azione proposta;

l'ammontare di risorse finanziarie richiesto (indicando l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene realizzabile l'intervento previsto) tenendo conto che l'ammontare massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2012 ovvero, per le università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

3. I programmi presentati saranno valutati dal Ministero eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 2 ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad essere finanziati in relazione ai seguenti criteri:

a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione.

b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate con gli stessi.

c) Grado di fattibilità del programma, adeguatezza economica, eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'ateneo o di altri soggetti terzi, senza considerare in tale importo la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in servizio, ecc …).

d) Grado e attitudine del programma a determinare un effettivo miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte.

e) Grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti nella VQR 2004 – 2010.

4. I Programmi delle Università sono altresì monitorati e valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI.

5. I programmi valutati positivamente e ammessi a finanziamento determinano:

a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata a ciascun ateneo.

b) Per gli anni 2014 e 2015:

l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota di competenza;

l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione in relazione ai parametri definiti secondo quanto previsto al precedente comma 4.

6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a:

a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3;

b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3.

Art. 5.

Programmazione finanziaria 2013 - 2015

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 49/2012, di quanto previsto dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e con riferimento alla programmazione finanziaria triennale relativa al periodo 2013-15 si prevede che:

a) nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario e della Programmazione triennale delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e 2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di seguito indicate:
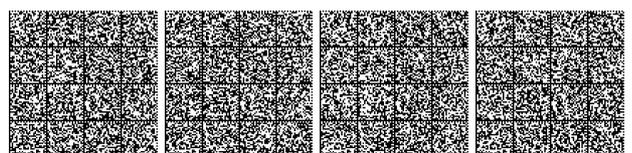
Tabella 1 – Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali

FFO + Fondo Programmazione triennale	2013 – 2015
QUOTA DIDATTICA: • Costo Standard per studente regolare* • Risultati della didattica	Min 75% - MAX 85%
QUOTA RICERCA: • Risultati della ricerca • Valutazione delle Politiche di reclutamento del personale	Min 8% (2013) Min 12,8% (2014) Min 14,4% (2015)
QUOTA Programmazione	Min 0,5% - MAX 1,5%
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI • Interventi perequativi • Interventi specifici	MAX 3,5%
TOTALE	100%

*per l'anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012

Art. 6.

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2013

Il Ministro: CARROZZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 51

14A00038

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «ARIRI – Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali», ad ampliare la sede di Bari e ad aumentare il numero degli allievi da 6 a 10.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Bari, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma di abilitazione per la sede principale di Bari;

Visto il decreto in data 23 maggio 2013 di trasferimento della sede principale di Bari e di diminuzione del numero degli allievi ammessi ciascun anno di corso;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad ampliare la sede di Bari in via Villari, 10, annettendo l'appartamento attiguo e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 6 a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. L' «ARIRI - Associazione ricerche-interventi sui rapporti interpersonali» abilitata con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad ampliare la predetta sede di Bari in via Villari, 10 con l'annessione dell'appartamento attiguo.

2. È autorizzata, inoltre, ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10716

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma e ad aumentare il numero degli allievi da 15 a 18.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 maggio 2009 con il quale la «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a trasferire la sede didattica principale di Roma da via San Crisogono, 39 a via Cesare Balbo, 4 e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Scuola quadriennale di psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale ed orientamento etno-sistemico-narrativo» abilitata con decreto in data 29 maggio 2009 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via San Crisogono, 39 a via Cesare Balbo, 4.

2. È autorizzata, inoltre, ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10731

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione all' «Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli allievi da 18 a 20.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 maggio 2012 con il quale l'«Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a trasferire la sede didattica principale di Firenze da via Mannelli, 139 a piazzale Donatello, 20 e ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 18 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicologia e psicoterapia comportamentale e cognitiva» abilitato con decreto in data 23 maggio 2012 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da via Mannelli, 139 a piazzale Donatello, 20 .

2. È autorizzata, inoltre, ad aumentare il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10732

DECRETO 26 novembre 2013.

Autorizzazione alla «Scuola Romana di psicologia clinica /IMAGO», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 9 luglio 2001 con il quale la «Scuola Romana di psicologia clinica» è stata abilitata ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visti i decreti in data 15 ottobre 2008 e 15 dicembre 2010 di trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 7 marzo 2011 di cambio di denominazione della suddetta Scuola in «Scuola Romana di psicologia clinica/IMAGO»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Roma da Via Amulio, 4 - presso la Scuola media Statale «Francesco Petrarca» - a Via Matera, 18 ;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 9 luglio 2013;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 5 novembre 2013 trasmessa con nota prot. 1853 del 7 novembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

La "Scuola Romana di psicologia clinica /IMAGO" abilitata con decreto in data 9 luglio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Amulio, 4 - presso la Scuola media Statale «Francesco Petrarca» - a Via Matera, 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2013

Il direttore generale: LIVON

13A10733

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sonido», contenente la sostanza attiva Thiacloprid.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa 130, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Sonido, a base della sostanza thiacloprid, come insetticida per il trattamento delle sementi di mais contro gli elateridi, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di diverse riunioni da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data 10 ottobre 2013;

Visto il mandato conferito dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Vista la domanda con la quale è stata richiesta all'Impresa Bayer CropScience Srl di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Sonido;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano Viale Certosa 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario SONIDO, a base della sostanza attiva thiacloprid, come insetticida per il trattamento delle sementi di mais contro gli elateridi, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Sonido è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato negli stabilimenti dell'Impresa Bayer CropScience AG-Dormagen (Germania) e dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e 1 1-3-5-10-20-200-1000 nello stabilimento dell'Impresa Bayer S.A.S. - Marle-Sur-Serre (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15360.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

INSETTICIDA SISTEMICO
per il trattamento delle sementi di mais contro gli elateridi
CONCENTRATO FLUIDO PER CONCIA

COMPOSIZIONE

100 g di SONIDO® contengono:
33,9 g di THIACLOPRID puro (400 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene benzisotiazolone: può provocare una reazione allergica

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – V.le Certosa 130 – Milano – Tel. 02 39721
Officine di produzione e confezionamento: Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG);
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Officina di confezionamento: Bayer S.A.S. – Marle-Sur-Serre (Francia)
Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: ml 250-500; l 1-3-5-10-20-200-1000*
Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici i semi trattati devono essere interamente incorporati nel terreno; assicurarsi che i semi trattati siano completamente incorporati in fondo al solco. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indicazioni per gli operatori:

- la copertura del seme va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi che devono garantire l'utilizzo di tecniche di concia atte a minimizzare il rilascio di polveri durante la produzione, l'insacchettamento, l'immagazzinamento, il trasporto e l'impiego delle sementi stesse. al momento dell'insacchettamento il seme trattato non può contenere polveri in quantità superiore a 0,75 grammi di polvere/100.000 semi. Gli impianti di trattamento delle sementi devono essere dotati di adeguati sistemi di captazione delle polveri.
- gli addetti al trattamento delle sementi devono indossare indumenti a manica lunga, pantaloni, copricapo e giacca durante le operazioni di trattamento delle sementi; guanti nitrilici, visiera o occhiali e maschera facciale P3 durante la miscelazione e il carico del prodotto e la pulizia dei macchinari.

Indicazioni per gli addetti alla semina:

- durante le operazioni di caricamento delle sementi nella seminatrice, non scaricare nella tramoggia la polvere presente sul fondo del sacco
- durante le operazioni di caricamento delle sementi nella seminatrice indossare indumenti da lavoro coprenti (indumenti a manica lunga, pantaloni e copricapo), guanti nitrilici, visiera o occhiali e maschera di protezione di tipo P2
- indossare guanti appropriati in caso di manipolazione della semente trattata
- non seminare in giornate ventose ed utilizzare la quantità di seme raccomandata
- utilizzare seminatrici pneumatiche opportunamente modificate che indirizzino nel terreno il flusso d'aria in uscita tramite deflettori. Impiegare unitamente seminatrici di precisione, dotate di sistemi atti a garantire una corretta incorporazione del seme nel terreno e a minimizzare le perdite ed il rilascio delle polveri nell'ambiente
- non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie
- evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Riportate sul sacchetto delle sementi le indicazioni per gli addetti alla semina e le frasi SPe5 e SP1 di precauzione ambientale, nonché le frasi derivanti dall'applicazione della normativa di settore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Sonido deve essere utilizzato per il trattamento dei semi di mais alle seguenti dosi e contro i seguenti parassiti:

Parassita controllato	*ml prodotto/ 1000 semi*	*ml prodotto/ unità di 25.000 semi*	*mg p.a./seme*	*g p.a./unita' di 25.000 semi*
Elateridi (*Agriotes spp.*)	2,5	62,5	1	25

Effettuare un unico trattamento per stagione con un massimo di 110.000 semi/ha.

Avvertenza. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

(*) Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zone di bacino di contenimento di adeguato volume, atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

®marchio registrato Gruppo Bayer

www.bayercropscience.it
AF rev 1_nov 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.................

14A00027

DECRETO 12 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vacciplant», contenente la sostanza attiva laminarina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Laboratoires Goëmar S.A, con sede legale in Saint Malo Cedex (Francia), Avenue du Général Patton CS 61848, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Vacciplant, a base della sostanza laminarina, come stimolatore delle difese per il controllo della necrosi batterica del melo e del pero, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dagli articoli 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito di diverse riunioni da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui l'ultima tenutasi in data 18 aprile 2013;

Visto il mandato conferito dalla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 29 aprile 2013 all'Ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Viste le note, di cui l'ultima del 27 novembre 2013, con le quali è stato richiesto all'Impresa Laboratoires Goëmar S.A di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto;

Vista la nota con la quale l'Impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Vacciplant;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario, fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Laboratoires Goëmar S.A, con sede legale in Saint Malo Cedex (Francia), Avenue du Général Patton CS 61848 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario VACCIPLANT, a base della sostanza attiva laminarina, come stimolatore delle difese per il controllo della necrosi batterica del melo e del pero, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario Vacciplant è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 luglio 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del reg. (ITE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Laboratoires Goëmar - Saint-Jouan des Guërets - Saint Malo Cedex (Francia).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15831.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
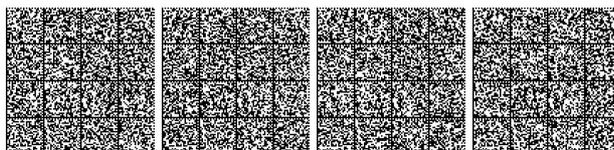
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

VACCIPLANT®
Stimolatore delle difese per il controllo della Necrosi batterica del melo e del pero.
Concentrato Solubile (SL)

Composizione:
Laminarina (sostanza attiva): 45 g/l
Coformulanti: q.b. a g 100

ATTENZIONE
manipolare con prudenza

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande
Non fumare durante l'impiego
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
In caso di contatto con gli occhi
Risciacquare immediatamente con abbondante acqua
In caso di contattò con la pelle
Rimuovere gli indumenti contaminati, sciacquare la cute con abbondante acqua
In caso di ingestione
Sciacquare la bocca con acqua, non somministrare liquidi, non indurre il vomito.
Consultare un medico se necessario e mostrare la scheda di sicurezza o, in alternativa, l'etichetta.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.
CARATTERISTICHE
VACCIPLANT® stimola le difese delle colture senza esercitare azione battericida o fungicida. Rafforza la resistenza ai patogeni, abbattendo in tal modo la loro soglia di nocività.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
VACCIPLANT® si applica mediante nebulizzazione sul fogliame previa diluizione con acqua. Agitare bene il flacone prima dell'uso.
Per la preparazione della miscela per volumi compresi tra 50 e 1000 litri, versare la quantità richiesta di **Vacciplant®** nel serbatoio dell'irroratrice durante il riempimento, completare quindi con il volume d'acqua necessario per l'irrorazione continuando ad agitare. Sciacquare il contenitore e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice.
Per la preparazione della miscela per un'irroratrice a zaino, al fine di avere una ripartizione ottimale del prodotto, preferire l'utilizzo di un atomizzatore pneumatico con lancia irroratrice. Per piccole quantità di miscela, versare 20 ml di **Vacciplant®** in 10 litri di acqua. Applicare la miscela rapidamente dopo la preparazione. Alla fine del trattamento, procedere con il risciacquo dell'irroratrice secondo la vigente norma. Effettuare un massimo di 7 trattamenti.
Melo e pero: Necrosi batterica *(Erwynia amylovora)*:
VACCIPLANT® è utilizzabile come trattamento preventivo alla dose di 0,75 litri/ha in serra e in pieno campo secondo i consigli riportati nel seguito. Prima applicazione allo stadio delle punte verdi (BBCH 07) poi ogni 10 giorni. Posizionare l'ultima applicazione allo stadio della caduta degli ultimi petali (BBCH 69). Proseguire le applicazioni in caso di ulteriori contaminazioni al momento della fioritura.
In caso di contaminazioni ulteriori al momento della fioritura, irrorazioni supplementari potranno essere eseguite in funzione dei bollettini territoriali di difesa integrata concernenti la Necrosi batterica emessi dai Servizi Fitopatologici Regionali.

COMPATIBILITÀ
VACCIPLANT® è compatibile con la maggior parte dei fungicidi e degli insetticidi correnti.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Effettuare sempre prove preventive prima di applicazioni in miscela.
Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...12 DIC. 2013

MODALITÀ
Non rientrare nelle zone trattate prima che siano trascorse 6 ore.
Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003)
Operare in assenza di vento
Da non vendesi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le normative vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Titolare della registrazione: Laboratoires Goëmar SA
Parc Technopolitaine Atalante – Avenue du General Patton
35418 Saint-Malo Cedex – France
Tél. 33(0)2 99215370

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione: Laboratoires Goëmar S.A.S
Parc d'Activités Atalante Saint-Malo CS 41908
St Jouan des Guérets 35435 Saint-Malo Cedex – France

Contenuto netto: litri 1-5

Partita n.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 DIC. 2013

14A00026

DECRETO 16 dicembre 2013.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale naturale «Fontenoce», in Comune di Parenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 26 novembre 2013, con la quale la società Sila S.p.A., con sede in Parenti (Cosenza), c/da Bocca di Piazza n. 100/A, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fontenoce» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sila» sita nel territorio del comune di Parenti (Cosenza) anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale salute-attività produttive, 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 9 novembre 2000, n. 3316, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fontenoce;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2013;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Fontenoce» di Parenti (Cosenza), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata la seguente dicitura: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 16 dicembre 2013

Il direttore generale: RUOCCO

14A00031

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2013.

Recepimento della direttiva 2013/47/UE, recante modifica all'allegato II della direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, in materia di patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», ed in particolare gli allegati I e II;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni modificative e correttive ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59; e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida», che, tra l'altro, modifica il predetto allegato I;

Vista la direttiva 2012/36/UE della Commissione del 19 dicembre 2012, recante «Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida» ed in particolare gli articoli 2 e 3 che dispongono che tale direttiva, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, deve essere recepita negli Stati membri entro il 31 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE;

Vista la direttiva 2013/47/UE della Commissione del 2 ottobre 2013, recante modifica all'allegato II della più volte citata direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, che rinvia al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 229 che prevede che, salvo diversa previsione della legge comunitaria, le direttive comunitarie nelle materie disciplinate dal predetto codice sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica secondo le competenze loro attribuite;

Considerata la necessità di recepire tempestivamente la predetta direttiva 2013/47/UE, anche al fine di dare certezza delle prescrizioni tecniche dei veicoli utili in sede di prova di verifica della capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida, quali poste dall'allegato della stessa direttiva;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, in materia di disposizioni di attuazione relativamente al motociclo di categoria A

1. All'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 febbraio 2013, recante recepimento della direttiva 2012/36/UE, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2018».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 13, foglio n. 282

14A00032

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2013.

Integrazione del decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto il decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione ed in particolare l'allegato 2 che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all'stanza di autorizzazione;

Considerato che il citato Regolamento (UE) n. 392/2013 prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2014 le autorità competenti che delegano compiti di controllo agli organismi di controllo verificano che siano in vigore norme adeguate in materia di avvicendamento del personale ispettivo di cui si avvalgono gli organismi di controllo;

Considerato che tra le «Raccomandazioni espresse dal Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA in relazione alla definizione di criteri omogenei per la verifica di alcuni requisiti della norma ISO/IEC 17021, in sede di valutazione e sorveglianza degli Organismi di certificazione accreditati» è previsto che il personale ispettivo non effettui più di 3 verifiche continuative nella stessa organizzazione;

Considerata l'opportunità di applicare il principio di cui sopra anche ai controlli sulle produzioni di qualità regolamentata;

Ritenuto opportuno integrare i requisiti specifici richiesti agli organismi di controllo per il rilascio dell'autorizzazione con riferimento all'esigenza di assicurare un adeguato ed uniforme avvicendamento del personale ispettivo;

Ritenuto opportuno che tale avvicendamento debba interessare non solo gli organismi di controllo che intendono operare nel settore delle produzioni biologiche ma, in generale, tutti gli organismi di controllo per i quali si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 15 aprile 2013, al fine di garantire i principi di terzietà ed imparzialità e non incoraggiare la familiarità tra controllori e controllati;

Decreta:

Art. 1.

L'«Allegato 2», del decreto 15 aprile 2013 , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 97 del 26 aprile 2013, relativo al procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari, è integrato dal seguente punto:

«9-*bis* - La struttura di controllo deve prevedere l'avvicendamento/rotazione del personale ispettivo di cui al precedente punto 9) garantendo che gli operatori non siano controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive, ovvero per un periodo superiore ai cinque mesi.».

Art. 2.

Al decreto 15 aprile 2013 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3 - Le disposizioni del presente Decreto valgono anche per gli Organismi di Controllo già autorizzati che dovranno, di conseguenza, adeguare la propria documentazione di sistema».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A10729

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo Eurofins-Modulo Uno S.p.A., in Torino, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la delibera 20 giugno 2012 (DC2012UTL188 - Prot. MISE n. 148184 del 28 giugno 2012) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Eurofins-Modulo Uno S.p.a. è stato rilasciato il certificato di accreditamento, in scadenza al 19 giugno 2016, per la norma UNI CEI EN ISO 45011, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 2013 di autorizzazione all'attività di certificazione CE e di verifica, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99, rilasciato all'Organismo Eurofins-Modulo Uno S.p.A.;

Acquisito con prot. MISE n. 171993 del 21 ottobre 2013 l'Atto di scissione parziale del 17 giugno 2013 (Repertorio n. 468.169) della Società «Eurofins Modulo Uno S.p.A.» a socio unico mediante assegnazione di parte del patrimonio alla Società «Eurofins Modulo Uno S.r.l.»;

Stabilito, come prescritto nel predetto atto e in conformità alle delibere assembleari del 18 marzo 2013 di entrambe le Società partecipanti alla scissione, che la Società «Eurofins Modulo Uno S.p.A.» è la «società scindenda o scissa», mentre la «Eurofins Modulo Uno S.r.l.» è individuata come «società beneficiaria» del patrimonio e delle attività svolte dalla Unità Ispezioni di Eurofins Modulo Uno S.p.A;

Visto l'art. 14 del predetto atto notarile che fissa, ai fini contabili e fiscali, l'efficacia della scissione dalla data del 1º ottobre 2013;

Acquisita la delibera del 25 luglio 2013 (DC2012UTL467 - Prot. MISE n. 130748 del 31 luglio 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società Eurofins-Modulo Uno S.r.l. è stato rilasciato il primo certificato di accreditamento in scadenza al 24 luglio 2017, per la norma UNI CEI EN ISO 45011, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Vista ed acquisita agli atti con protocollo MISE n. 137415 del 14/08/2013l'istanza della Società EUROFINS-MODULO UNO S.r.l. per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di certificazione CE relativamente agli allegati VI e X, nonché all'espletamento delle attività di verifica ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99, in funzione della Direttiva 95/16/CE;

Vista ed acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 30 settembre 2013 (prot. MISE n. 171993 del 21/10/2013), resa dal legale rappresentante della Soc. Eurofins-Modulo Uno S.p.A., attestante che, nonostante la scissione parziale (Atto notarile del 17 giugno 2013- Repertorio n. 468.169) a favore della Soc. EUROFINS MODULO S.r.l., alla Società scissa sono rimaste comunque in carico le risorse personali, funzionali e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività di certificazione CE relativamente agli allegati VI e X, di cui alla Direttiva Ascensori;

Ritenuto necessario adeguare il decreto ministeriale 17 maggio 2013, già adottato in favore dell'Organismo Eurofins Modulo Uno S.p.A., alle modifiche societarie intervenute con l'atto di scissione richiamato in preambolo, nonché al conseguente provvedimento di autorizzazione rilasciato all'Organismo Eurofins Modulo Uno S.r.l. in data 4 novembre 2013;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Eurofins-Modulo Uno S.p.A., con sede in Via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, è autorizzato a effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato V punto A: Esame CE del tipo di componenti di sicurezza (Modulo *B)*;

Allegato V punto B: Esame CE del tipo di ascensore (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato VIII: Garanzia qualità prodotti (Modulo *E)*;

Allegato IX: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

Allegato XI: Conformità al tipo con controllo per campione (Modulo *C)*;

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E)*;

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo *H)*;

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo *D)*;

2. Per effetto della scissione di cui all'atto notarile del 17 giugno 2013, riferito in preambolo con efficacia dal primo ottobre 2013, dalla precedente autorizzazione ministeriale del 17 maggio 2013 rilasciata alla Soc. Eurofins Modulo Uno S.p.A. viene scorporata l'attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del DPR 162/99, per lo svolgimento della quale la medesima società non è più legittimata ad operare.

3. Con il presente decreto ministeriale si intende caducato il precedente del 17 maggio 2013, adottato nei riguardi dell'Organismo EUROFINS MODULO UNO S.P.A e notificato alla Commissione Europea.

4. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al comma 1 conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida sino alla data di scadenza del relativo certificato di accreditamento del 19 giugno 2016 ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10727

DECRETO 11 dicembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo A.E.S. Agenzia Europea per la Sicurezza S.r.l., in Cusago, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'«Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065,

UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società A.E.S. Agenzia Europea per la sicurezza S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 186670 del 14 novembre 2013;

Acquisita la delibera del 18 ottobre 2013 (DC2013UTL558- Prot. MISE n. 173395 del 23 ottobre 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società A.E.S. Agenzia Europea per la sicurezza S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo A.E.S. Agenzia Europea per la sicurezza S.r.l., con sede legale ed operativa in Piazza Soncino, 17 - 20090 Cusago (Milano), è autorizzato ad effettuare, nel predetto sito, l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è valida fino al 17 ottobre 2017 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A10728

DECRETO 23 dicembre 2013.

Termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione in favore delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2013, n. 300, che prevede la concessione alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano, come definito dallo stesso decreto, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 2013, n. 134, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (regolamento de minimis);

Visto l'art. 8 del suddetto decreto 30 ottobre 2013, con il quale, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto medesimo, è fatto rinvio, ove applicabile, alla disciplina contenuta nel citato decreto 6 marzo 2013 e alle specificazioni e ai chiarimenti fomiti nella circolare ministeriale 20 giugno 2013, n. 21303, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2013, n. 153;

Visto l'art. 10, comma 2, dello stesso decreto 30 ottobre 2013, che prevede che il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazione sia stabilito con successivo provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le domande delle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico aquilano per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2013 indicato in premessa possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 febbraio 2014.

2. Le domande presentate prima del termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.

3. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 sono quelle indicate al punto 5. della circolare ministeriale 20 giugno 2013, n. 21303, citata in premessa, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il direttore generale: SAPPINO

14A00044

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Neo Borocillina Nasale» (ossimetazolina cloridrato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1200/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Alfa Wassermann S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale NEO BOROCILLINA NASALE (ossimetazolina cloridrato);

Vista la domanda con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. 042188019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Neo Borocillina Nasale» (ossimetazolina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,05 % spray nasale, soluzione» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 042188019 (in base 10) 187H7M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Neo Borocillina Nasale» (ossimetazolina cloridrato) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10722

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Arvenum» (frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg costituita da diosmina mg 450 e flavonoidi espressi in esperidina mg 50), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1202/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Arvenum» (frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg costituita da diosmina mg 450 e flavonoidi espressi in esperidina mg 50);

Vista la domanda con la quale la ditta Ist. Farm. Biol. Stroder S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 024552046;

Vista la determinazione n. 1299 del 23 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARVENUM (frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg costituita da diosmina mg 450 e flavonoidi espressi in esperidina mg 50) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse – A.I.C. n. 024552046 (in base 10) 0RF8MG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arvenum» (frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg costituita da diosmina mg 450 e flavonoidi espressi in esperidina mg 50) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10723

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Daflon», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1203/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Les Laboratoires Servier è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Daflon»;

Vista la determinazione n. 1246 del 18 luglio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Les Laboratoires Servier ha chiesto la riclassificazione della confezione da 500 mg compresse rivestite con film 60 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DAFLON nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 023356049 (in base 10) 0Q8SNK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daflon» è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10724

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics» (atovaquone e proguanile cloridrato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1185/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics» (atovaquone e proguanile cloridrato);

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 040697017 a 040697068;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ATOVAQUONE E PROGUANILE MYLAN GENERICS (atovaquone e proguanile cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 040697017 (in base 10) 16TZ5T (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040697029 (in base 10) 16TZ65 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 040697031 (in base 10) 16TZ67 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/AL - A.I.C. n. 040697043 (in base 10) 16TZ6M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 040697056 (in base 10) 16TZ70 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister monodose PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 040697068 (in base 10) 16TZ7D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Atovaquone e Proguanile Mylan Generics» (atovaquone e proguanile cloridrato) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10725

DETERMINA 19 dicembre 2013.

Riclassificazione del medicinale «Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo» (alcool benzilico, sodio benzoato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1180/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Alfa Wassermann S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo» (alcool benzilico, sodio benzoato);

Vista la domanda con la quale la ditta Alfa Wassermann S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da 004901070 a 004901183;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NEO BOROCILLINA ANTISETTICO OROFARINGEO (alcool benzilico, sodio benzoato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 30 pastiglie - A.I.C. n. 004901070 (in base 10) 04PL6G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 36 pastiglie - A.I.C. n. 004901082 (in base 10) 04PL6U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 40 pastiglie - A.I.C. n. 004901094 (in base 10) 04PL76 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 30 pastiglie - A.I.C. n. 004901106 (in base 10) 04PL7L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 36 pastiglie - A.I.C. n. 004901118 (in base 10) 04PL7Y (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 40 pastiglie - A.I.C. n. 004901120 (in base 10) 04PL80 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 30 pastiglie - A.I.C. n. 004901132 (in base 10) 04PL8D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 36 pastiglie - A.I.C. n. 004901144 (in base 10) 04PL8S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto miele limone» 40 pastiglie - A.I.C. n. 004901157 (in base 10) 04PL95 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto mentolo eucaliptolo» 10 pastiglie - A.I.C. n. 004901169 (in base 10) 04PL9K (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie gusto arancia» 10 pastiglie - A.I.C. n. 004901171 (in base 10) 04PL9M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*»;

Confezione: «6,4 mg + 52 mg pastiglie miele limone» 10 pastiglie - A.I.C. n. 004901183 (in base 10) 04PL9Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Neo Borocillina Antisettico Orofaringeo» (alcool benzilico, sodio benzoato) è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10726

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO 17 dicembre 2013.

Regolamento in materia di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione di cui al titolo XVI (misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione), capo IV (liquidazione coatta amministrativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 4).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, come modificato dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma quinto, della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche le cui disposizioni, se compatibili, sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative delle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 245, comma settimo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per quanto da questo non espressamente previsto;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Considerata l'esigenza di favorire lo snellimento e il miglior svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa soggette alla vigilanza dell'IVASS e già disciplinate dal regolamento dell'ISVAP n. 8/2007, che pertanto viene abrogato;

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

Vista la delibera assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 17 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il presente regolamento,

ADOTTA

Il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 250, commi secondo, terzo e quarto, 253, comma quinto, 257, comma primo e 263, comma primo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «conti liberi»: i conti bancari e postali intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide destinate alle esigenze della gestione corrente;

b) «conti vincolati»: i conti intestati alla liquidazione che accolgono le disponibilità liquide diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera *a)* e che sono soggetti per ogni utilizzo al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS, per gli importi eccedenti i limiti prestabiliti;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

d) «ente di gestione fiduciaria»: l'ente di cui all'abrogato art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, comunque denominato e costituito, che ha per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione;

e) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il Fondo costituito presso la CONSAP e previsto dagli articoli 283 e seguenti del decreto;

f) «IVASS» o «Istituto»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

g) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche;

h) «organi della procedura»: il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza preposti, rispettivamente, alla gestione ed al controllo della liquidazione;

i) «restrizione di ipoteca»: la limitazione dell'iscrizione dell'ipoteca a una parte dei beni;

j) «riduzione di ipoteca»: la riduzione della somma per la quale è stata effettuata l'iscrizione dell'ipoteca;

k) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa:

a) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in Italia;

b) di sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede in uno Stato terzo e di imprese di riassicurazione con sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;

c) delle società che hanno esercitato, senza disporre della relativa autorizzazione, l'attività di un ente di gestione fiduciaria.

2. Le medesime disposizioni si applicano, nei limiti di cui all'art. 265 del decreto, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate.

3. Alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto non si applica l'art. 24 del presente Regolamento.

TITOLO II

POTERI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Capo I

COMMISSARIO LIQUIDATORE

Sezione I

DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Art. 4.

Principi generali

1. Nello svolgimento delle operazioni della liquidazione il commissario liquidatore si attiene a criteri di economicità della gestione, valuta il rapporto costi-benefici delle operazioni, provvede agli adempimenti e persegue le finalità della procedura con la necessaria sollecitudine, anche avuto riguardo alla durata del suo incarico ai sensi degli articoli 246, comma primo e 341, comma primo del decreto e si conforma alle direttive di cui al presente capo.

Art. 5.

Atti soggetti ad autorizzazione preventiva dell'IVASS

1. Fatte salve le disposizioni di legge che prevedono l'autorizzazione preventiva dell'IVASS per il compimento di singole operazioni, il commissario liquidatore sottopone alla preventiva autorizzazione dell'Istituto i seguenti atti:

a) apertura e chiusura di conti bancari e postali e di libretti di deposito bancari e postali;

b) disinvestimento anticipato di titoli di stato;

c) trasferimento di disponibilità liquide dai conti vincolati ai conti liberi destinati alle esigenze della gestione corrente della procedura qualora di ammontare mensile superiore a 50.000 euro o per un eventuale maggior importo che verrà determinato dall'IVASS per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione;

d) prelievo dai conti vincolati di disponibilità liquide per pagamenti da effettuare a terzi;

e) nomina di suoi collaboratori per lo svolgimento, sotto la sua responsabilità, di attività in favore della liquidazione, rinnovo dei relativi incarichi, determinazione, in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno, della durata dell'incarico e dei compensi professionali;

f) nomina di legali nei giudizi promossi dalla liquidazione e di professionisti per prestazioni da svolgere nell'interesse della procedura e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;

g) nomina di legali nei giudizi avviati da terzi nei confronti della liquidazione e determinazione dei relativi compensi, nel caso in cui questi siano di importo, anche stimato, superiore a 50.000 euro ovvero di valore indeterminato. Qualora più professionisti siano incaricati per la stessa pratica, i relativi compensi sono sommati ai fini del limite prima indicato;

h) spese della liquidazione, comprese quelle relative agli incarichi professionali di cui alle lettere *f)* e *g)*, se di importo singolo, anche stimato, superiore a 50.000 euro. Qualora correlate a prestazioni periodiche o a carattere continuativo, le spese sono sottoposte ad autorizzazione se di importo complessivo su base annua superiore a 50.000 euro;

i) vendita di immobili;

l) vendita di titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di quote di società controllate, qualora il loro valore sia superiore a 50.000 euro;

m) vendita di beni mobili in blocco e di singoli beni mobili di valore stimato superiore a 50.000 euro;
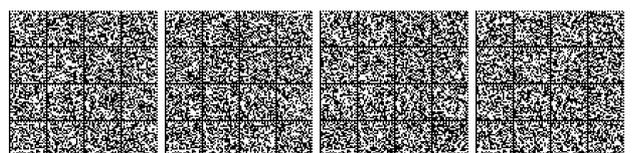
n) locazione a terzi di immobili di proprietà della liquidazione e locazione da parte della liquidazione di immobili di terzi, nonché eventuale rinnovo dei contratti di locazione medesimi.

2. Con riguardo alle procedure aperte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento il commissario liquidatore, nella fase di primo avvio delle operazioni e per comprovati motivi di necessità ed urgenza, in deroga a quanto stabilito negli articoli 5, comma primo, lettera *a)* e 20, comma secondo, può provvedere all'apertura di conti bancari e postali, nonché di libretti di deposito bancari e postali, salvo richiedere successiva approvazione al comitato di sorveglianza e all'IVASS.

Art. 6.

Gestione delle disponibilità finanziarie

1. Il commissario liquidatore effettua le operazioni di deposito e di investimento delle disponibilità finanziarie della liquidazione per il tramite di banche autorizzate, compresi sportelli banco posta che dispongano di adeguata presenza di sportelli sul territorio nazionale e siano dotate di adeguata consistenza di patrimonio e di struttura.

2. Per ciascuna procedura il commissario liquidatore utilizza, di norma, due distinti conti accesi presso i soggetti di cui al comma primo e scelti previa valutazione e comparazione dei servizi offerti, tenendo anche conto delle specifiche esigenze della liquidazione:

a) il conto libero, che accoglie le disponibilità finanziarie destinate alle esigenze correnti della liquidazione e che non può avere in nessun momento una giacenza superiore a 750.000 euro;

b) il conto vincolato, che è alimentato dalle restanti disponibilità liquide della procedura, il cui utilizzo è soggetto al parere motivato del comitato di sorveglianza ed alla preventiva autorizzazione dell'IVASS con esclusione delle operazioni d'investimento in titoli di stato e delle operazioni di trasferimento fondi sul conto libero di importi pari o inferiore a 50.000 euro mensili nonché di quelle pari o inferiori all'eventuale maggiore importo che verrà determinato per ciascuna liquidazione con apposita comunicazione dell'IVASS;

3. Il commissario liquidatore autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, alla liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, può utilizzare, in aggiunta ai due conti di cui al comma secondo, un terzo conto acceso presso una delle banche indicate dallo stesso Fondo e soggetto alla disciplina del conto libero.

4. Per documentate necessità della procedura il commissario liquidatore può richiedere all'IVASS in via eccezionale, previo parere del comitato di sorveglianza, autorizzazione ad utilizzare ulteriori conti, sia liberi sia vincolati.

5. Con le disponibilità liquide di cui al conto vincolato il commissario liquidatore può, senza preventiva autorizzazione dell'IVASS, effettuare operazioni di investimento soltanto in titoli di Stato di durata non superiore ad un anno. I titoli acquistati saranno inseriti in un conto deposito titoli collegato al conto vincolato.

6. Nei casi in cui è prevista la preventiva autorizzazione dell'IVASS per l'utilizzo del conto vincolato, il commissario liquidatore presenta istanza motivata all'Istituto, indicando le ragioni dell'utilizzo, gli estremi di riferimento del conto ed il soggetto depositario; nel caso in cui si tratti di operazioni che interessano anche i conti liberi, il commissario liquidatore riporta nella medesima istanza i riferimenti bancari o postali dei conti stessi.

7. L'IVASS, nei casi indicati nel precedente art. 5, rilascia l'autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate nel conto vincolato, ovvero al trasferimento delle somme medesime ad altro conto della procedura, con comunicazione diretta al commissario liquidatore ed ai soggetti depositari interessati all'operazione.

8. L'eventuale disinvestimento totale o parziale dei titoli acquistati prima della loro scadenza è subordinato al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS. Alla scadenza naturale dei titoli il relativo controvalore è accreditato sul conto vincolato. Il commissario liquidatore trasmette all'Autorità copia della documentazione relativa all'operazione di acquisto, compresa l'indicazione delle relative commissioni, o di disinvestimento anticipato entro 10 giorni dal pervenimento della documentazione stessa.

9. Il commissario liquidatore informa gli enti depositari dell'esistenza dei vincoli autorizzatori IVASS di cui al presente articolo e delle disposizioni ivi contenute in merito alla tipologia degli investimenti consentiti, all'utilizzo delle somme depositate ed alle modalità di rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista.

10. Il commissario liquidatore procede ad effettuare riparti parziali o ad erogare acconti in favore dei creditori, fermi i limiti di legge, ogni qualvolta lo stato della procedura nonché le disponibilità liquide lo consentano e sempreché la distribuzione risulti di significativo ammontare per le categorie di creditori interessate all'erogazione.

Art. 7.

Mezzi di pagamento

1. Il mezzo ordinario e normale di pagamento, tanto per i terzi debitori della procedura quanto per il commissario liquidatore, è il bonifico bancario o postale. Qualora si tratti di incassi della liquidazione il bonifico è effettuato a favore del conto corrente intestato alla liquidazione medesima; per i pagamenti disposti dal commissario liquidatore il bonifico è effettuato sul conto corrente dell'avente diritto. In ambedue i casi è specificata la causale dell'operazione.

2. Per i pagamenti a terzi o per gli incassi della procedura di importo compreso tra 3.000 e 6.000 euro può essere utilizzato, in alternativa al bonifico bancario o postale, l'assegno circolare o l'assegno postale vidimato intestato, rispettivamente, al terzo creditore e al commissario liquidatore nella qualità, ovvero direttamente alla liquidazione.

3. Per i pagamenti a terzi e per gli incassi della procedura di importo inferiore a 3.000 euro può essere utilizzato l'assegno bancario o postale, intestato come previsto al comma secondo.
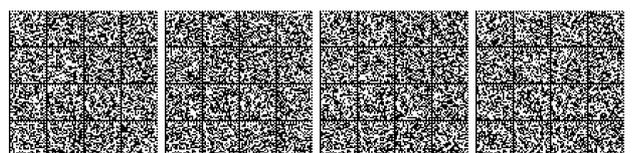
4. Il pagamento in contanti, non consentito per gli incassi della procedura, può essere effettuato dal commissario liquidatore soltanto in via eccezionale e per importi non superiori a 200 euro per singola operazione. Il medesimo vincolo sussiste nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 200 euro ma riconducibili alla stessa operazione.

5. Nelle vendite immobiliari è utilizzato l'assegno circolare per le somme incamerate dalla liquidazione. L'assegno, intestato al commissario liquidatore nella qualità o direttamente alla procedura, è utilizzato sia per il versamento della cauzione sia per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario. Le somme rivenienti dalla vendita sono depositate dal commissario liquidatore sul conto corrente bancario vincolato.

Art. 8.

Affidamento di incarichi

1. Gli incarichi sono affidati tenendo conto delle caratteristiche della procedura, della sua complessità e della qualificazione professionale degli organi liquidatori.

2. L'attribuzione di incarichi, con esclusione di quelli di assistenza e difesa in procedimenti giudiziari, deve essere subordinata alla ricorrenza di questioni e argomenti non rientranti tra le specifiche professionalità degli organi nominati dall'IVASS ovvero che per ragioni di qualità o quantità richiedano il contributo di ulteriori capacità e competenze.

3. Al fine di garantire l'idoneità degli affidatari e di contenere gli oneri a carico delle liquidazioni, gli incarichi devono essere attribuiti a soggetti esperti o a società di consulenza di comprovata capacità nello specifico settore oggetto di interesse.

4. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, non possono di norma essere conferiti incarichi a professionisti o società di consulenza con i quali gli organi nominati e gli ex esponenti aziendali si trovino o si siano trovati in relazione d'affari, né a soggetti o a società di consulenza, i cui organi di vertice ovvero i cui proprietari, siano parenti o affini entro il quarto grado degli organi nominati nonché degli ex esponenti aziendali.

5. Nel caso di attribuzione di più incarichi della stessa natura nel corso della procedura è necessario seguire un criterio di rotazione degli affidatari evitando l'attribuzione di incarichi multipli ad un unico soggetto, fatte salve le eventuali sinergie o affinità di questioni o il realizzo di economie di scala che giustifichino il reiterato conferimento.

6. Nel caso di incarichi, anche di patrocinio in giudizio e/o assistenza legale, aventi carattere seriale, gli organi nominati potranno attribuire il mandato ad un unico soggetto, ove ciò sia giustificato da ragioni di efficienza ed efficacia e si traduca in una riduzione di costi per la procedura.

7. I commissari liquidatori non possono:

salvo l'opportunità di realizzare comprovate sinergie fra diverse procedure nell'interesse del ceto creditorio e previa autorizzazione dell'IVASS, conferire incarichi professionali ai commissari e ai componenti dei comitati di sorveglianza di altre imprese assicurative o bancarie poste in liquidazione coatta. Tale divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei soggetti facenti parte degli organi liquidatori, ai loro collaboratori o altri soggetti con cui sono o sono stati in rapporti di affari;

attribuire incarichi professionali a soggetti che già svolgono attività di collaborazione e consulenza per la liquidazione con carattere continuativo. Anche in questo caso il divieto si estende ai familiari fino al quarto grado dei consulenti o collaboratori, ai collaboratori di essi e agli altri soggetti con cui i medesimi sono o sono stati in rapporti di affari.

8. Il commissario liquidatore determina i compensi da riconoscere tenendo conto del principio di contenimento dei costi della procedura e dell'intervenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Il commissario liquidatore sottopone la misura dell'onorario al parere del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione dell'IVASS, nei limiti di cui al presente Regolamento.

9. In ogni caso i compensi riconosciuti non potranno essere superiori, salvo preventiva autorizzazione dell'IVASS, a quelli previsti nel decreto del Ministero della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140.

Art. 9.

Locazione di immobili

1. Il commissario liquidatore privilegia in via generale la celere vendita all'asta degli immobili liberi da vincoli locativi e valuta adeguatamente i casi nei quali può risultare opportuno concedere in locazione a terzi immobili di proprietà della liquidazione. In ogni caso, l'eventuale contratto di locazione è stipulato a condizioni e prezzi di mercato.

2. In caso di locazione da parte della liquidazione di immobili di proprietà di terzi, il commissario liquidatore valuta le effettive esigenze locative della procedura ed i connessi costi, avendo cura di contenerne quanto più possibile la misura.

Art. 10.

Informativa all'IVASS

1. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, dopo averlo preventivamente sottoposto al comitato di sorveglianza, l'elenco analitico delle spese della liquidazione, di qualunque natura ed ammontare, ivi comprese le uscite per pagamenti di acconti e riparti ai creditori, sostenute in ciascun trimestre nonché degli incassi effettuati nel trimestre medesimo, mediante compilazione di un prospetto riassuntivo corredato di prospetti di dettaglio redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato n. 1 al presente Regolamento.

2. Il comitato di sorveglianza dà atto dell'avvenuta comunicazione da parte del commissario liquidatore dell'elenco di cui al comma primo nel verbale della riunione nella quale è effettuata la relativa consegna e annota le eventuali osservazioni o rilievi nel verbale medesimo o in quello immediatamente successivo.

3. I prospetti di cui al comma primo sono corredati da copia dei conti deposito titoli e degli estratti conto bancari e postali riportanti gli addebiti relativi alle spese e gli accrediti per gli incassi effettuati nello stesso trimestre nonché da copia della documentazione giustificativa delle spese se di importo unitario superiore a 5.000 euro, ovvero nel caso di pagamenti frazionati di importo inferiore a 5.000 euro effettuati nel trimestre e riconducibili alla stessa operazione. I commissari liquidatori danno disposizioni alle banche presso le quali intrattengono conti correnti o conti deposito titoli di trasmettere, anche per via telematica, con cadenza mensile copia degli estratti conto all'IVASS.

4. I documenti di cui ai commi primo e terzo sono trasmessi dal commissario liquidatore all'IVASS entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.

5. Il commissario liquidatore dà riscontro alle richieste dell'IVASS in merito agli atti della gestione liquidatoria e in ordine all'andamento della procedura entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso termine assegnato dall'Istituto.

6. In applicazione dell'art. 250, comma quarto, del decreto, le relazioni sull'andamento della liquidazione da inviare all'Istituto avranno una cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). Tutti i riferimenti al periodo trimestrale contenuti nei modelli e nelle istruzioni di compilazione nonché nelle circolari ISVAP n. 540193/5 del 21 gennaio 1985, n. 541469/5 del 4 aprile 1985 e n. 943335/12/5 del 25 agosto 1999 devono intendersi sostituiti e riferiti ad un periodo semestrale.

7. In sede di resoconto semestrale, oltre alla compilazione dei modelli, andrà predisposta una relazione concernente in dettaglio le principali attività gestionali svolte nel periodo e il programma di attività relativo al semestre successivo, evidenziando le problematiche particolari incontrate nella conduzione della procedura, le difficoltà che impediscono di addivenire ad una rapida conclusione del mandato e le iniziative che si intendono assumere per accelerare i tempi di chiusura della liquidazione.

8. Al fine di disporre di un quadro complessivo ed esauriente dello stato della procedura, unitamente alla relazione semestrale, dovranno essere forniti i seguenti ulteriori dati:

elenco dei dipendenti, se ancora presenti, con l'indicazione della qualifica, dell'incarico svolto;

elenco dei contratti di consulenza, dei contratti a progetto o di altri rapporti di collaborazione con l'indicazione della data di inizio del contratto, dell'ultimo rinnovo, del compenso corrisposto e del settore di attività;

elenco dei crediti vantati nei confronti degli assicurati, ove ancora da recuperare, raggruppati per gruppi omogenei;

elenco delle posizioni creditorie verso agenti ancora da recuperare, con l'indicazione della tipologia del credito, dell'ammontare della sorte dovuta, degli interessi maturati, dello stato delle azioni giudiziarie intraprese, precisando la data della più prossima udienza di trattazione;

elenco dei crediti verso coassicuratrici, ancora da recuperare, raggruppati per singola impresa con indicazione dello stato delle relative pratiche di recupero;

elenco dei trattati di riassicurazione, in relazione ai quali esistono crediti ancora da recuperare, con l'indicazione dei relativi saldi e dello stato della pratica di recupero avviata;

elenco di tutte le altre posizioni creditorie da recuperare di singolo ammontare superiore a euro 10.000 con l'indicazione della situazione corrente della pratica;

elenco delle cause di opposizione, di impugnazione e tardive ancora in corso con l'indicazione della data della prossima udienza;

elenco degli attivi a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con l'indicazione del valore a suo tempo attribuito e quello effettivamente realizzato e, per le società cui si applica la normativa, le modifiche e le informative previste dall'art. 258, secondo comma, CAP.

Art. 10 - *bis*

Revisione

1. I commissari liquidatori, nell'interesse e a garanzia del ceto creditorio, anche a conferma del rispetto delle previsioni contenute nel codice delle assicurazioni private e nel presente Regolamento, possono sottoporre a revisione l'attività liquidatoria, previa autorizzazione o a seguito di espressa richiesta dell'IVASS, avvalendosi di società specializzate operanti sul mercato.

2, L'attività di revisione può riguardare anche singoli aspetti dell'attività liquidatoria nonché la sua efficacia sotto il profilo dell'analisi costi-benefici, fornendo indicazioni specifiche in ordine alle eventuali incompletezze riscontrate e suggerimenti per il miglioramento della gestione.

3. I relativi costi saranno a carico dell'impresa posta in liquidazione.

Sezione II

DIRETTIVE IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Art. 11.

Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario liquidatore, fatte salve le disposizioni di legge e quelle previste dal presente Regolamento in materia di preventiva acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza e dell'autorizzazione dell'IVASS, si attiene alle direttive di cui alla presente sezione.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il commissario liquidatore comunica all'IVASS il programma di attività da realizzare nel corso dell'anno successivo, che includa le azioni di recupero crediti da intraprendere e l'elenco dei beni per i quali non ritiene possibile l'alienazione, motivandone adeguatamente le ragioni. Il programma di attività è corredato dal parere motivato del comitato di sorveglianza.

3. Per le liquidazioni aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto il programma di vendita di cui al comma secondo è comunicato all'IVASS la prima volta entro sei mesi dall'apertura della procedura e successivamente entro il 30 novembre di ciascun anno.
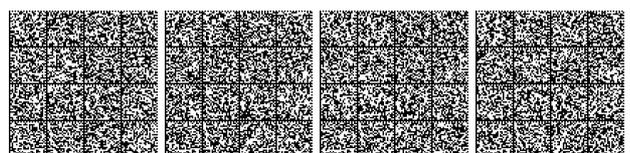
Art. 12.

Vendite di immobili

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine alle operazioni relative alla vendita dei beni immobili, con priorità per quelli non concessi in locazione, e promuove ogni iniziativa necessaria a superare le circostanze che impediscono o ostacolano la celere attivazione della procedura di vendita, provvedendo in tempo utile alla disdetta degli eventuali contratti di locazione. Il commissario valuta anche la possibilità e la convenienza di porre in vendita immobili concessi in locazione.

2. Il commissario liquidatore si rende parte attiva ed efficiente nello svolgimento degli adempimenti amministrativi inerenti gli immobili, inclusa la sollecitazione dell'opera dei notai o degli studi tecnico-professionali eventualmente incaricati.

3. Gli adempimenti di cui al comma secondo sono effettuati prima di richiedere all'IVASS l'autorizzazione alla vendita dell'immobile.

4. Le vendite immobiliari sono effettuate previa acquisizione da parte del commissario liquidatore di perizie aggiornate sul valore dell'immobile sulla base di stime giurate effettuate da parte di operatori esperti o dalla CONSAP.

In luogo delle predette valutazioni l'IVASS potrà richiedere la stima o il parere di congruità direttamente all'Agenzia dell'Entrate. In tal caso rimangono a carico della liquidazione i costi della stima.

Nel caso non siano stati svolti esperimenti di gara nel triennio precedente alla data in cui viene richiesta all'IVASS l'autorizzazione alla nuova asta e si disponga solo di perizia con data anteriore di tre anni rispetto a quella dell'istanza di autorizzazione alla vendita, il commissario liquidatore richiede l'aggiornamento della stima. Qualora il commissario liquidatore ritenga comunque di richiedere l'autorizzazione all'IVASS per la vendita di un immobile la cui perizia sia anteriore di tre anni, ne indica in modo specifico le motivazioni nella relativa istanza.

5. Le vendite immobiliari sono di regola effettuate mediante gara dinanzi al notaio designato con il sistema delle offerte segrete. Il relativo bando di gara è predisposto in conformità al testo base di cui all'allegato 2 al presente Regolamento. Nel caso in cui il commissario liquidatore, ricorrendo specifiche esigenze, intenda apportarvi modifiche, ne illustra adeguatamente le motivazioni nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata all'IVASS.

6. Il bando di gara, previamente sottoposto al parere del comitato di sorveglianza, è allegato alla istanza di autorizzazione all'ISVAP, unitamente allo schema di avviso oggetto di pubblicazione sulla stampa.

7. Non appena stabilita la data fissata per la gara, il commissario liquidatore ne dà immediata comunicazione all'IVASS. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta il commissario liquidatore ne comunica l'esito all'Istituto allegando copia del verbale di gara redatto dal notaio designato ed indicando l'importo delle spese di pubblicità sostenute.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vendite di beni immobili di proprietà delle società controllate.

9. Dopo l'espletamento di una gara andata deserta potrà essere conferito apposito incarico per la durata di 3 o 6 mesi ad una primaria società di mediazione immobiliare sulla base del prezzo dell'asta andata deserta. Alla società di mediazione potranno essere riconosciute provvigioni nella misura massima del 3%. Le eventuali provvigioni a carico dell'acquirente non potranno mai superare la medesima percentuale del 3%.

Art. 13.

Pubblicità delle vendite immobiliari

1. Gli avvisi di gara relativi a vendite immobiliari sono pubblicati sul sito web dell'IVASS, delle liquidazioni, su siti web specializzati e/o sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, se del caso, anche su giornali ad inserzioni gratuite, nell'ambito degli spazi appositamente dedicati alle aste giudiziarie e/o alle vendite immobiliari.

2. La pubblicità d'asta è effettuata almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la gara. Gli avvisi di pubblicità devono essere adeguati nella forma e nelle modalità, avuto riguardo al tipo e all'importanza dell'immobile oggetto di vendita. Nel caso di vendite plurime e contestuali poste in essere dal commissario liquidatore con riferimento ad immobili di proprietà di una o più liquidazioni (per imprese appartenenti al medesimo gruppo), sono privilegiate forme di pubblicità cumulative, tramite inserzione in un unico annuncio di più cespiti.

3. Gli uffici della liquidazione forniscono ai soggetti interessati, ove richiesto, tutte le informazioni utili alla formulazione dell'offerta di acquisto e consentono la visita degli immobili da alienare.

4. L'annuncio pubblicitario, da effettuare per sunto sulla base degli elementi contenuti nel bando di gara depositato presso il notaio designato, riporta almeno i seguenti elementi:

a) elementi essenziali dell'immobile oggetto dell'asta (ubicazione, tipologia, superficie, stato locativo, piano);

b) prezzo base;

c) data, luogo e nominativo del notaio che curerà l'esecuzione dell'asta;

d) precisazione che per le modalità di vendita e per le più dettagliate condizioni di partecipazione all'asta faccia testo il bando di gara;

e) giorni in cui l'immobile può essere visionato anche previo appuntamento;

f) recapiti per informazione e acquisizione del bando di gara.
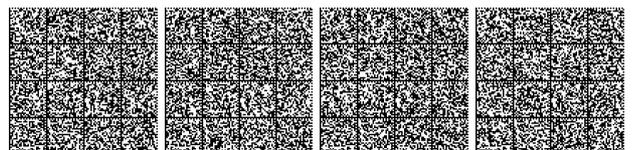
Art. 14.

Vendite di titoli e di quote di società controllate

1. La vendita dei titoli acquistati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è sottoposta al parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza e, qualora il valore di mercato o di perizia sia superiore a 50.000 euro, all'autorizzazione dell'IVASS.

Ai fini della vendita, il liquidatore assume come riferimento i valori correnti di mercato ove esistenti, ovvero quelli risultanti da apposita perizia.

2. La vendita di quote di società controllate è di norma effettuata mediante gara con il sistema delle offerte segrete.

Art. 15.

Vendite di beni mobili

1. La vendita di singoli beni mobili è soggetta a parere preventivo motivato del comitato di sorveglianza nel caso in cui siano di valore stimato superiore a 15.000 euro. Se il valore è superiore a 50.000 euro o nel caso di beni mobili in blocco la vendita è sottoposta anche all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.

2. Ai fini della vendita, il commissario liquidatore utilizza di norma forme di pubblicità gratuite o, comunque, di costo contenuto rispetto al valore dei beni da vendere. Dopo aver inutilmente esperito due tentativi di vendita pubblicizzati con le forme indicate, il secondo dei quali anche con riduzione del prezzo fino al 20% del valore stimato dei beni, il commissario liquidatore può ricorrere nell'ordine:

a) alle trattative private sulla base dell'ultimo prezzo di vendita;

b) alla cessione al migliore offerente;

c) in caso di beni privi di concreto valore commerciale, all'invio presso enti no profit o una pubblica discarica.

Art. 16.

Atti di cui all'art. 35 della legge fallimentare

1. Gli atti di cui all'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 31 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 3 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sono posti in essere dal commissario liquidatore previa acquisizione del parere motivato del comitato di sorveglianza, ad eccezione di quelli di cui all'art. 19 del presente Regolamento, ove di importo non superiore a 50.000 euro; se di ammontare superiore a detto limite, o in presenza del parere contrario del comitato di sorveglianza, il commissario liquidatore richiede l'autorizzazione dell'IVASS.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Art. 17.

Abbandono, rinuncia e riduzione di crediti

1. Il commissario liquidatore provvede con sollecitudine, subito dopo l'apertura della procedura, ad avviare le iniziative di recupero dei crediti dell'impresa. In relazione a ciascuna posizione creditoria valuta, prima dell'inizio dell'azione giudiziaria ed ai fini dell'eventuale abbandono, della rinuncia o della riduzione del credito, l'esistenza di eventuali procedure concorsuali a carico del debitore, la consistenza del patrimonio escutibile del debitore in rapporto al credito della liquidazione, l'ammontare del credito stesso rapportato con i costi da sostenere per il suo recupero, l'eventuale maturazione della prescrizione del credito, l'irreperibilità del debitore accertata tramite indagini specifiche.

2. In ogni caso, l'eventuale abbandono, rinuncia o riduzione del credito sono attuati dal commissario liquidatore previa compensazione ove possibile, totale o parziale, con i crediti per i quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.

3. Qualora sia stata autorizzata dall'IVASS la corresponsione di somme ai creditori a titolo di acconti o di riparti, il commissario liquidatore provvede a trattenere i relativi importi sino a concorrenza dell'eventuale credito complessivamente vantato nei confronti del debitore ammesso o da ammettere allo stato passivo.

4. Nel caso in cui la liquidazione sia in possesso di un titolo esecutivo nei confronti del debitore il commissario liquidatore può procedere all'abbandono, alla rinuncia e alla riduzione dei crediti, senza iniziare l'azione esecutiva o abbandonando quella eventualmente già avviata, quando, in presenza di una o più delle circostanze di cui al comma primo, accerti l'impossibilità di recuperare, totalmente o parzialmente, il credito vantato ovvero giudichi non conveniente per la procedura, in termini di costi e tempi, il recupero stesso.

5. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad un legale, l'abbandono, la rinuncia e la riduzione del credito sono posti in essere dal commissario liquidatore, tenuto conto di quanto previsto al comma primo, dopo aver acquisito il parere motivato del legale medesimo.

6. L'abbandono, la rinuncia totale o parziale del credito e la sua riduzione, nei casi di cui al presente articolo, non hanno alcun valore legale di remissione nei confronti del debitore.

Art. 18.

Transazioni

1. L'eventuale transazione del credito della liquidazione è effettuata dal commissario liquidatore tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del debitore, dell'importo da questi offerto in via transattiva in rapporto al credito complessivo, dell'entità e dei tempi del pagamento in forma rateale eventualmente proposto dal debitore nonché delle garanzie offerte, dei costi e tempi necessari ad iniziare o proseguire azioni giudiziarie o esecutive di recupero e del loro possibile esito.
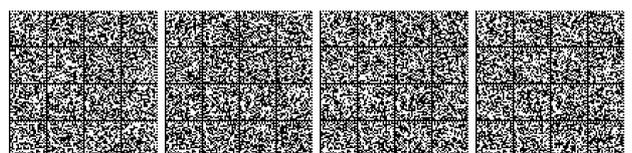
2. Il commissario liquidatore, nella definizione dell'accordo transattivo, tiene conto, ove possibile, anche delle somme per le quali il debitore risulta ammesso o da ammettere allo stato passivo.

3. Nel caso di trattati di riassicurazione il commissario liquidatore, senza attendere la definizione di tutti i singoli sinistri da essi coperti, può procedere alla loro chiusura in via transattiva, anche avvalendosi della consulenza di soggetti professionalmente qualificati, addebitando al riassicuratore le riserve sinistri, opportunamente valutate dalla procedura ed eventualmente ridotte per tener conto dell'immediato conseguimento della liquidità. La riduzione delle riserve può essere consentita dal commissario liquidatore, previo parere favorevole del comitato di sorveglianza. L'autorizzazione dell'IVASS è necessaria per le operazioni di importo superiore a 50.000 euro.

4. Nel caso in cui l'attività di recupero del credito sia stata affidata ad avvocati o ad altri soggetti qualificati, il commissario effettua la transazione dopo aver acquisito il loro parere motivato.

Art. 19.

Cancellazione, restrizione e riduzione di ipoteche

1. In relazione ai contratti di vendita di immobili perfezionati dall'impresa prima del provvedimento di liquidazione coatta, per i quali il compratore abbia rilasciato garanzia ipotecaria a favore dell'impresa stessa, il commissario liquidatore, ove sia stato interamente versato il prezzo pattuito e non esistano gli estremi per l'esercizio di eventuali azioni revocatorie, può rilasciare l'assenso alla cancellazione del relativo vincolo.

2. Nel caso in cui a margine dell'ipoteca iscritta a favore della compagnia liquidata, sia stata effettuata annotazione a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, il commissario liquidatore, intervenuto il provvedimento dell'IVASS che autorizza la Conservatoria dei Registri Immobiliari alla cancellazione, può rilasciare l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta sempreché tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottostante siano state adempiute.

3. Nel caso di ipoteca iscritta su immobili dell'impresa o di annotazioni a margine a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione, restrizione e riduzione sono disposte con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore presentata dopo la vendita dell'immobile e l'avvenuto incasso del relativo prezzo.

4. Nel caso di vincoli iscritti su beni mobili dell'impresa, ivi compresi i titoli e le quote di società controllate, a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto in forza di provvedimento ministeriale o dell'IVASS, la relativa cancellazione è disposta con provvedimento dell'Autorità su istanza motivata del commissario liquidatore.

Capo II

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Art. 20.

Pareri del comitato di sorveglianza

1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 250, comma secondo, del decreto, al comitato di sorveglianza spetta il compito di controllare il regolare e celere corso della liquidazione e la rispondenza delle operazioni compiute dal commissario liquidatore alle finalità perseguite e alle prescrizioni dell'IVASS, esercitando poteri di controllo attivo e costante sugli atti della gestione commissariale, in particolare su quelli di natura patrimoniale, ed esprimendo un giudizio sulla legittimità, opportunità e convenienza degli atti stessi, nonché sull'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dal commissario liquidatore.

2. Oltreché nei casi previsti dalle disposizioni di cui al Titolo XVI, Capo IV, del decreto, il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato al commissario liquidatore con riguardo agli atti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, salvo quanto indicato al comma terzo, nonché in relazione alle seguenti operazioni:

a) trasferimento del portafoglio, totale o parziale, ai sensi dell'art. 257, comma terzo, del decreto;

b) accensione di mutui, effettuazione di altre operazioni finanziarie passive e costituzione in garanzia di attività aziendali, ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 257, comma quinto, del decreto;

c) delega a terzi, in casi eccezionali, per il compimento di singoli atti, ai sensi dell'art. 250, comma settimo, del decreto;

d) proseguimento di operazioni in corso all'atto di avvio della liquidazione specificamente individuate, ai sensi dell'art. 245, comma sesto, del decreto.

3. Il parere di cui al comma secondo è espresso dal comitato di sorveglianza con riferimento alle operazioni di cui all'art. 5, lettere *f)* ed *h)* nel caso in cui queste siano di importo superiore a 15.000 euro e fino a 50.000 euro. In presenza di parere contrario espresso dal comitato al compimento delle operazioni di cui al presente comma, il commissario liquidatore, ove lo ritenga invece necessario, ne informa l'IVASS e richiede, motivandone le ragioni, la relativa autorizzazione.

4. Il comitato di sorveglianza esprime preventivo parere motivato sui criteri di formazione dell'elenco dei creditori ammessi allo stato passivo e delle somme riconosciute a ciascuno, con i diritti relativi e l'ordine di prelazione, e dell'elenco dei creditori esclusi, ai sensi dell'art. 252, comma settimo, del decreto, nonché sulle modifiche del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche e della sua composizione, ai sensi dell'art. 258, comma secondo, del decreto.

5. L'IVASS può sottoporre al preventivo parere motivato del comitato di sorveglianza atti della gestione liquidatoria o singole questioni non previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
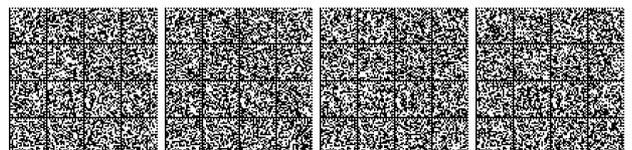
Art. 21.

Riunioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta per ogni trimestre. Alle riunioni partecipa il commissario liquidatore se richiesto dal presidente del comitato.

2. Le riunioni del comitato di sorveglianza sono riportate nei relativi verbali, sottoscritti dal presidente del comitato. Le riunioni possono essere convocate dal commissario liquidatore sulla base di un ordine del giorno trasmesso ai componenti del collegio almeno 5 giorni prima della riunione, e dal presidente del comitato stesso laddove lo ritenga opportuno in relazione a specifiche questioni da trattare.

3. I verbali delle riunioni sono conservati nella sede della liquidazione a cura del presidente e sono trasmessi in copia all'IVASS dal commissario liquidatore nei 10 giorni successivi alla data della riunione. In casi particolari di necessità ed urgenza e su richiesta del commissario liquidatore, i componenti del comitato di sorveglianza senza necessità di riunirsi possono trasmettere al commissario liquidatore il loro parere sulle materie ad essi sottoposte. Il parere espresso è trascritto nel primo verbale di riunione utile.

Art. 22.

Obblighi di informativa all'IVASS

1. Il comitato di sorveglianza segnala all'IVASS senza indugio le situazioni di irregolarità della gestione liquidatoria che dovesse riscontrare nell'esercizio delle sue funzioni, nonchè gli ostacoli o impedimenti al celere andamento delle operazioni e le disfunzioni o inadeguatezze delle procedure poste in essere dal commissario liquidatore. A tal fine il presidente del comitato di sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, altro componente del comitato, trasmette all'IVASS una dettagliata relazione sui fatti rilevati il cui contenuto è riportato altresì nei verbali di riunione del comitato stesso.

TITOLO III

INFORMATIVA AI CREDITORI DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 23.

Informativa ai creditori sull'andamento della liquidazione

1. Ai sensi dell'articolo 250, comma quarto, del decreto, il commissario liquidatore predispone una informativa per i creditori con cadenza semestrale, rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, sull'andamento della procedura, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente Regolamento.

2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS l'informativa di cui al comma 1 su supporto informatico entro il mese successivo alle scadenze temporali previste. L'informativa è pubblicata nel Bollettino dell'Istituto.

Art. 24.

Informativa ai creditori noti di altri Stati membri

1. Ai sensi dell'articolo 253 del decreto, il commissario liquidatore fornisce ai creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri dell'Unione Europea le informazioni iniziali mediante avviso redatto in conformità allo schema, al contenuto ed alla lingua riportati nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

2. Il commissario liquidatore fornisce le informazioni di cui al comma primo all'apertura della procedura e senza indugio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'ultimo indirizzo noto dei singoli creditori risultante agli atti dell'impresa.

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE

Art. 25.

Direttive in materia di esecuzione del concordato

1. Il commissario liquidatore informa l'IVASS e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma primo, del decreto.

2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.

3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, è sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione.

4. I documenti di cui al comma terzo sono trasmessi all'IVASS ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma primo, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione l'IVASS indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale dà notizia anche sul proprio sito internet e nel Bollettino.

5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende alla sua esecuzione. A tal fine il commissario

liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con dettagliato resoconto, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto del commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonché su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente.

6. Il resoconto e le relazioni di cui al comma quinto sono trasmesse all'IVASS, a cura del commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.

7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma quinto.

8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare dell'ISVAP n. 16-09-0908/6C del 3 marzo 2009.

Art. 27.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'IVASS. È inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 2014

Roma, 17 dicembre 2013

Per *il direttorio integrato*
il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

Allegato n. 1 al Regolamento

LIQUIDAZIONE:...................................

PROSPETTI RIASSUNTIVI E DI DETTAGLIO DELLE SPESE/PAGAMENTI E DEGLI INCASSI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TRIMESTRE....................

Allegato n. 1 sub 1 al Regolamento

LIQUIDAZIONE:...

PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE/PAGAMENTI ED INCASSI RELATIVI AL TRIMESTRE:..............................

(valori in unità di euro)

a) Totale spese/pagamenti fino a 15.000 euro:....................

b) Totale spese/pagamenti oltre 15.000 euro:.........................

c) Totale somme pagate per acconti e riparti ai creditori:..................

d) Totale generale spese/pagamenti:...............................

e) Totale incassi:..

Differenza (d-e) tra totale spese/pagamenti e totale incassi:.......................

Allegati:

- operazioni di incasso e pagamento del trimestre (allegato n. 1 sub 1.a)

- dettaglio spese/pagamenti in contanti del trimestre (allegato 1 sub 1.b)

Il commissario liquidatore
(firma)

Liquidazione: **Operazioni incasso e pagamento del trimestre.**.... Allegato n. 1 sub 1.a

valori in unità di euro

Da compilare in relazione a tutti gli estratti conto di ogni trimestre per singolo conto corrente bancario e postale													
	INCASSI		**PAGAMENTI**										
data operazione	soggetto che ha effettuato il versamento	importo	beneficiario (per acconti e riparti indicare la categoria dei creditori)	causale (per acconti e riparti indicare acconto o riparto)	importo prelevato per cassa per pagamenti in contanti	importo spese fino a 15.000 euro	importo spese oltre 15.000 euro	importo pagamenti per acconti e riparti	mezzo di pagamento	data parere comitato di sorveglianza	n. prot. nota autorizzazione Ivass per importi superiori a 50.000 euro o per acconti e riparti	n. prot. nota autorizzazione Ivass da indicare soltanto per utilizzo conto vincolato
Totale	//		//	//					//	//	//	//
Saldo iniziale c/c												
Saldo finale c/c												

Allegato n. 1 sub 1.b

Valori in unità di euro

Liquidazione:

Spese/pagamenti in contanti del trimestre.....

Data operazione	***Beneficiario***	***Causale***	***Importo***
Totale	**//**	**//**	
Giacenza di cassa iniziale	//	//	
Giacenza di cassa finale	//	//	

ALLEGATO N. 2 AL REGOLAMENTO

(TESTO BASE)

BANDO DI GARA
con il sistema delle offerte segrete
per la vendita di immobile

Si rende noto che il giorno.......mese...........anno...........alle ore..........presso lo studio del notaio designato dott.... , sito in ..., via/piazza ..., si svolgerà una gara tramite il sistema delle offerte segrete in busta chiusa per la vendita della seguente unità immobiliare (o delle seguenti unità immobiliari) di proprietà di.... (*segue denominazione dell'impresa*) ... in liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore dott./avv./rag................):

(*o, in alternativa*, "presso la sede di....... , in liquidazione coatta amministrativa, sita in..., via/piazza..... si svolgerà una gara dinanzi al notaio designato dott....... tramite il sistema delle offerte segrete in busta chiusa) per la vendita......"):

Appartamento/stabile/terreno, ecc. sito in ...., via/piazza......, interno........

Articolo 1 – Oggetto della vendita

1.1 *Segue descrizione analitica dell'unità immobiliare oggetto della gara, con indicazione del piano, dell'interno, della zona in cui è ubicata, dell'anno di costruzione, del numero di vani di cui si compone, della metratura, di eventuali sanatorie edilizie, e così via ed in ogni caso dei seguenti ulteriori elementi informativi: libero, occupato senza titolo, locato ad uso abitazione/ad uso ufficio/ad altro uso da specificare/ con contratto avente scadenza il giorno....., mese....., anno......., per il quale è stata/non è stata data regolare disdetta.*

1.2 L'unità immobiliare è venduta a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui essa attualmente si trova.

1.3. La documentazione concernente la proprietà dell'immobile ed ogni altro atto ad esso relativo, ivi compresi quelli afferenti eventuali vincoli e formalità pregiudizievoli, sono depositati in copia presso lo studio del notaio designato dott.......sito in......., via/piazza........, telefono.............. e possono essere consultati, a richiesta, presso il suddetto studio.

Articolo 2 – Prezzo base e altri oneri

2.1 L'unità immobiliare è posta in vendita al prezzo base di euro..........(*anche in lettere*), oltre oneri fiscali.

2.2 Gli aumenti minimi saranno di euro......in euro..........;

2.3. In assenza di offerte in aumento rispetto al prezzo base, l'aggiudicazione avverrà anche con offerte pari al prezzo base;

2.4 Tutte le spese ed imposte di trasferimento e di ogni altro genere relative o conseguenti alla vendita, e comprese quelle sostenute per l'espletamento della gara e per la pubblicità, saranno a carico dell'aggiudicatario acquirente. Nel caso in cui siano poste in vendita più unità immobiliari, le spese di pubblicità e tutte le altre spese sostenute per l'espletamento della gara saranno a carico degli aggiudicatari delle singole unità nella misura pari a quella derivante dal rapporto tra il prezzo base di ciascuna e quello totale delle unità poste in vendita.

Articolo 3 – Modalità di partecipazione alla gara

3.1 Ciascun soggetto potrà presentare per ogni unità immobiliare una sola offerta.

3.2 L'offerta è presentata in nome proprio, in regola con le norme sul bollo, è vincolante e non è modificabile nè revocabile da parte dell'offerente.

3.3. L'offerta dovrà essere indirizzata a...... (*segue la denominazione dell'impresa*) in liquidazione coatta amministrativa presso lo studio del notaio designato................, sito in....., via/piazza......... L'offerta è contenuta in una busta chiusa che dovrà essere indirizzata come sopra precisato e dovrà recare la seguente indicazione "Offerta per acquisto immobile in ....(*nome città*), via/piazza..........., interno.........

3.4 La busta dovrà contenere assegno circolare non trasferibile intestato a............(*segue denominazione dell'impresa*) in liquidazione coatta amministrativa, di importo pari al 15% del prezzo base, di cui il 10% a titolo di cauzione ed il 5% per spese.

3.5 La busta contenente l'offerta e l'assegno dovrà essere consegnata allo studio del notaio designato per l'espletamento della gara entro le ore.......del giorno........... La busta potrà, in alternativa, essere spedita all'indirizzo del notaio designato mediante raccomandata con avviso di ricevimento a cura e rischio dell'offerente e l'offerta sarà ritenuta valida soltanto se perverrà presso lo studio del notaio designato entro il termine e l'ora sopra indicati.

3.6 Non saranno prese in considerazione le offerte presentate dagli amministratori, sindaci, direttori generali e procuratori di............(*segue denominazione dell'impresa*) o delle società da questa controllate o collegate.

Articolo 4 – Svolgimento della gara

4.1 L'apertura delle buste avverrà pubblicamente presso lo studio del notaio designato (*o presso la sede della liquidazione*) nel giorno e nell'ora indicati in premessa.

4.2 Sarà dichiarato vincitore della gara e aggiudicatario l'offerente che avrà presentato l'offerta di importo più alto, senza alcuna successiva gara tra gli offerenti e senza che possa invocarsi l'applicazione dell'articolo 584 del codice di procedura civile.

4.3 Nel caso in cui vi siano più offerenti che abbiano indicato lo stesso importo, si procederà a nuova gara, seduta stante, soltanto tra i pari offerenti ove siano tutti presenti, con aumenti palesi e minimi di euro......Ogni offerta in aumento dovrà essere formulata entro e non oltre tre minuti dalla precedente offerta.

4.4 Nel caso in cui tutti o alcuni degli offerenti lo stesso importo non siano presenti all'apertura delle buste, il commissario liquidatore provvederà ad informarli dell'esito della gara mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a partecipare, limitato ai suddetti offerenti, ad una nuova gara, della quale è indicata la data, dinanzi allo stesso notaio designato che verrà indetta il quindicesimo giorno feriale successivo, con aumenti palesi e minimi di euro...... Ogni offerta in aumento dovrà essere formulata entro e non oltre tre minuti dalla precedente offerta. In assenza degli offerenti a detta ultima gara o di rifiuto degli stessi a presentare offerte palesi in aumento rispetto a quelle di pari importo già presentate, si provvederà all'aggiudicazione fra i pari offerenti mediante estrazione a sorte curata dal notaio designato.

4.5 Dell'esito della gara verrà redatto apposito verbale dal notaio designato e, contestualmente, verrà restituito ai non aggiudicatari il deposito per cauzione e spese.

Articolo 5 – Modalità e condizioni di pagamento

5.1 Entro il termine di 60 giorni da quello della gara il vincitore dovrà effettuare il versamento dell'intero prezzo di aggiudicazione e di tutte le spese, dedotto l'importo di quanto versato anticipatamente a titolo di cauzione e spese, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a...........(*segue denominazione dell'impresa*) in liquidazione coatta amministrativa.

5.2 In caso di mancato pagamento, nel termine essenziale indicato, dell'intero prezzo, l'aggiudicatario sarà considerato inadempiente, verrà dichiarato decaduto da ogni diritto e la liquidazione avrà diritto di incamerare l'intero importo anticipatamente da esso versato per cauzione e spese.

Articolo 6 – Trasferimento della proprietà dell'immobile

6.1 Il trasferimento della proprietà dell'immobile avverrà con la stipula dell'atto pubblico di vendita che dovrà aver luogo, a mezzo dello stesso notaio designato per la gara, entro 30 giorni dalla data di versamento dell'intero prezzo.

6.2 La cancellazione di eventuali formalità pregiudizievoli resta a carico e spese della liquidazione e l'esistenza di tali formalità non sarà di ostacolo alla stipula dell'atto di vendita.
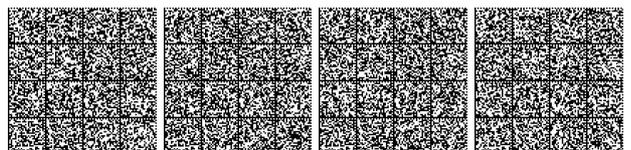
Articolo 7 – Pubblicità della gara

7.1 L'avviso di vendita dell'immobile sarà pubblicato sui quotidiani.............(*segue indicazione dei giornali*) almeno 45 giorni prima di quello fissato per la gara, oltre che sul sito internet......
Notizie sull'immobile in vendita sono pubblicate anche sul sito www.ivass.it

Articolo 8 – Informazioni

8.1 Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici della liquidazione in ....(*segue indirizzo completo*), ai seguenti numeri telefonici....................., ed ai seguenti numeri di telefax..........., dal lunedì al venerdì, dalle ore...............alle ore...........

Il commissario liquidatore
dott./avv./rag......................
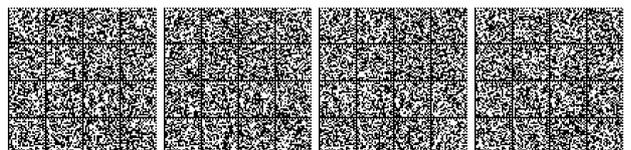
ALLEGATO N. 3 AL REGOLAMENTO

SCHEDA INFORMATIVA AI CREDITORI SULL'ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI..............(*segue la denominazione sociale completa dell'impresa in liquidazione*) **CON SEDE IN..........**(*segue l'indirizzo completo della liquidazione*).

DATA DI RIFERIMENTO: AL 30 GIUGNO 200...(AL 31 DICEMBRE 200...)

A) Informazioni generali

- Estremi del provvedimento di liquidazione:.........(*tipo di provvedimento, numero e data, con i dati relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*)

- Nome e cognome commissario/i liquidatore/i:...........

- Comitato di sorveglianza: nome, cognome e qualifica dei singoli componenti

- Numero di telefono della liquidazione:.........

- Numero di telefax della liquidazione:..............

- E - mail:......................

B) Sistema di liquidazione dei sinistri r.c.auto

Imprese designate/impresa cessionaria/commissario liquidatore (*indicare la sola categoria di riferimento. Nel caso in cui si tratti di impresa cessionaria, indicare anche la denominazione completa e l'indirizzo della sede della suddetta impresa*)

C) Dichiarazione dello stato di insolvenza

- Data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza:..........

- Tribunale che ha emesso la sentenza:........

- Stato del giudizio:...........(*pendente in appello,sentenza d'appello non definitiva, in cassazione, sentenza definitiva*)

- (*nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente*)

D) Giudizi penali nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

- Data sentenza di primo grado e tribunale competente:...........

- Esito del giudizio di primo grado:...........(*indicare l'esito per ciascuno dei soggetti coinvolti*)

- Stato del giudizio:.......(*pendente in appello,sentenza d'appello non definitiva, in cassazione, sentenza definitiva*)

- (*nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente*)

- Costituzione di parte civile da parte della liquidazione:.......(SI/NO)

E) Azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali e/o della società di revisione

- Data sentenza di primo grado e tribunale competente:...........

- Esito del giudizio di primo grado:...........(*indicare l'esito per ciascuno dei soggetti coinvolti*)

- Stato del giudizio:.......(*pendente in appello, sentenza d'appello non definitiva,in cassazione, sentenza definitiva*)

- (*nel caso in cui sia ancora pendente il giudizio di primo grado, specificare la circostanza con indicazione del tribunale competente*)

F) Deposito stato passivo

- SI/NO

- Data deposito stato passivo:.........

- Tribunale competente:.............

G) Acconti corrisposti ai creditori

- SI/NO

(*se SI*)
- specificare le singole categorie di creditori alle quali sono stati corrisposti acconti, con indicazione per ciascuna categoria della data di autorizzazione rilasciata da IVASS, dell'importo autorizzato e della sua percentuale rispetto agli importi riconosciuti.

H) Deposito piani di riparto parziale

- SI/NO

(*se SI*)
- primo: ......(*data deposito*) - specificare le singole categorie di creditori alle quali sono state corrisposte somme, con indicazione per ciascuna categoria dell'importo autorizzato da IVASS (al lordo degli acconti già autorizzati) e della percentuale di riparto rispetto agli importi ammessi allo stato passivo;

- secondo:........(*data deposito*) - idem

I) Situazione dell'attivo (*in migliaia di euro*)

- Disponibilità liquide in cassa e banca:.........

- Titoli in patrimonio espressi in valore nominale:...........

- Immobili da vendere espressi nel valore dell'ultima stima:...........

- Crediti ancora da recuperare espressi nel valore iscritto in contabilità:...........

- Altre attività ancora da realizzare espresse nel valore iscritto in contabilità:.............

- Totale attivo:...........

L) Stato passivo (*in migliaia di euro*)

(*solo in caso di deposito dello stato passivo*)

- Posizioni ammesse in via definitiva (*comprese opposizioni, impugnazioni e tardive accolte*)
N:...........
Importo:.........

- Posizioni relative ad opposizioni, impugnazioni e insinuazioni tardive in corso:
N:........
Importo:.........

ALLEGATO N. 4 AL REGOLAMENTO

(SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE, SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA, AI CREDITORI NOTI CHE HANNO LA RESIDENZA ABITUALE, IL DOMICILIO O LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA)

(L'OGGETTO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE - RIPORTATO IN GRASSETTO - E' TRADOTTO NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO OVVERO, SE QUESTA E' DIVERSA DA INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E SPAGNOLO, NELLE LINGUE PREDETTE. IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE E' REDATTO IN LINGUA ITALIANA)

RACCOMANDATA A..R.

Al sig.............
Via.........
Città e Paese estero

OGGETTO: Informazione iniziale ai creditori dell'impresa di assicurazione..........., con sede legale in Italia, sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Modalità e termini per ottenere il riconoscimento del credito vantato nei confronti della suddetta impresa. Informativa generale sui diritti degli assicurati e dei danneggiati e sugli effetti della liquidazione.

Si rende noto che l'impresa assicurativa................., con sede legale in Italia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del........., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n......... del.............. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n....... del........

Il commissario liquidatore della suddetta impresa è...........

La sede dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa è ubicata in ......, Via.........., cap.......

I recapiti telefonici della liquidazione sono i seguenti:...................

I numeri di telefax della liquidazione sono i seguenti:...............

L'indirizzo di posta elettronica della liquidazione è il seguente:................

L'Autorità di vigilanza italiana sulla liquidazione è l'IVASS che ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – cap 00187. Il sito web dell'IVASS è il seguente: www.ivass.it

A) Accertamento delle posizioni creditorie

1) Il commissario liquidatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, comunica, mediante consegna diretta o raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa, con riserva di eventuali contestazioni.
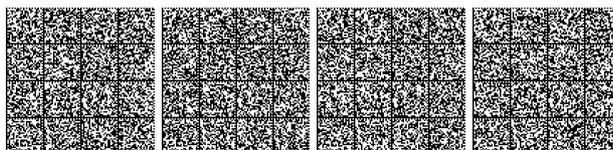
2) Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il creditore può presentare, o inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al commissario liquidatore i propri reclami allegando i documenti giustificativi.

3) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nel caso in cui non sia stata ricevuta la comunicazione di cui punto 1), il creditore può richiedere al commissario liquidatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento del proprio credito allegando i documenti idonei a provare l'esistenza, la specie e l'entità del credito, nonchè la data in cui è sorto. Nel caso si tratti di creditore diverso dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nella stessa richiesta sono indicati gli eventuali privilegi che assistono il credito ed i beni che li garantiscono.

4) Ultimato l'accertamento dei crediti, il commissario liquidatore provvede a depositare presso il tribunale del luogo ove l'impresa ha la sede legale l'elenco dei creditori (stato passivo), con il relativo importo, le cui posizioni hanno trovato riconoscimento nonché l'elenco delle posizioni che sono state parzialmente o totalmente escluse, oppure di quelle ammesse con riserva.
Il commissario liquidatore provvede a dare comunicazione a tutti i creditori del deposito dello stato passivo e della decisione assunta con riguardo a ciascuna posizione.

5) Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è data notizia anche sul bollettino IVASS reperibile sul sito web dell'Istituto sopra indicato.

B) Mezzi di tutela in caso di esclusione parziale o totale del credito dallo stato passivo

1) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo i creditori esclusi totalmente o parzialmente nonché quelli ammessi con riserva possono proporre opposizione al tribunale.

2) Entro un anno dal deposito dello stato passivo, salvo che il creditore provi che il ritardo è dipeso da causa a lui imputabile, i creditori che non hanno ricevuto alcuna comunicazione e non sono stati inseriti nello stato passivo possono presentare una domanda di riconoscimento del credito (domanda tardiva).

C) Priorità di soddisfacimento per i crediti di assicurazione

Ai crediti derivanti da contratti assicurativi è riconosciuta una priorità di soddisfacimento rispetto agli altri creditori su tutti gli attivi obbligatoriamente accantonati dall'impresa a garanzia dei propri impegni nei confronti degli assicurati e danneggiati. Questi attivi risultano indicati in un apposito registro previsto dalla vigente normativa.

D) Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

I contratti assicurativi diversi da quelli prima indicati, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione.
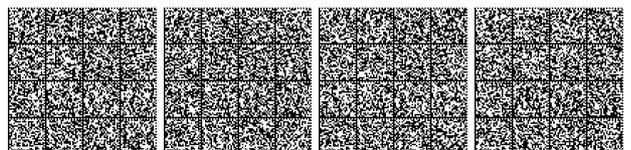
Gli eventuali crediti vantati per sinistri accaduti dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione ed entro i termini prima indicati, rispettivamente per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e per i contratti diversi, hanno diritto di essere ammessi allo stato passivo della liquidazione.

Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, da esercitare mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

I commissario liquidatore può trasferire il portafoglio, in tutto o in parte e senza che ciò sia causa di scioglimento dei contratti assicurativi ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante convenzione approvata dall'IVASS.

In caso di trasferimento i rischi sono assunti dall'impresa resasi cessionaria del portafoglio alla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

E) Diritti degli assicurati per la responsabilità civile auto nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

La liquidazione dei danni da responsabilità civile auto, per i sinistri causati da veicolo assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, è effettuata a cura di un'impresa designata dall'IVASS per il territorio in cui il sinistro è avvenuto (*seguirà l'indicazione dell'impresa designata con il relativo indirizzo*).

Gli assicurati possono far valere i loro diritti, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.

Nel caso in cui il commissario sia stato autorizzato alla liquidazione dei danni, si utilizzerà la seguente dizione:

Il commissario liquidatore è stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, nonchè di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Gli assicurati possono far valere i loro diritti nei limiti dei massimali minimi di legge, nei confronti della CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario liquidatore.

F) Adempimenti dei terzi danneggiati da veicoli assicurati per la responsabilità civile auto

Nel caso in cui il commissario liquidatore sia stato autorizzato con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa a procedere per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada alla liquidazione dei danni, gli aventi diritto devono presentare al commissario liquidatore la richiesta di risarcimento presso la sede della liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se detta richiesta sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
L'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento non può essere proposta nei confronti della liquidazione prima che siano trascorsi sei mesi dalla richiesta sopraindicata.
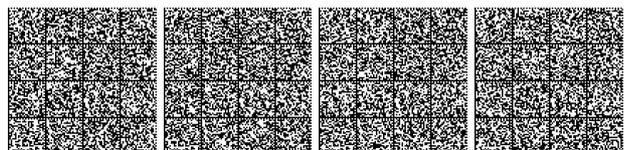
Nel caso in cui il decreto di liquidazione coatta non contenga alcuna autorizzazione per il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, questa è effettuata a cura dell'impresa designata dall'IVASS.
La richiesta di risarcimento deve essere presentata nelle medesime forme alla suddetta impresa designata, che può essere individuata nell'ambito dell'elenco pubblicato sul sito web www.ivass.it. o, in alternativa, alla CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada con sede in Roma, Via Yser 14, codice di avviamento postale 00198.
Anche in questo caso l'azione giudiziaria di risarcimento non può essere promossa nei confronti dell'impresa designata se non siano trascorsi sei mesi dalla richiesta di risarcimento.

In caso di liquidazione coatta amministrativa il danno è risarcito dall'impresa designata o dalla CONSAP- Fondo di garanzia per le vittime della strada esclusivamente nei limiti dei massimali vigenti al momento del sinistro che per l'impresa liquidata sono pari ad euro...

Per l'eventuale eccedenza può essere richiesta l'ammissione al passivo dell'impresa liquidata, a condizione che i massimali stabiliti nel contratto assicurativo siano superiori a quelli indicati in precedenza.

14A00045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A n. 2092 del 25 novembre 2013, concernente l'autorizzazione della variazione Procedura Mutuo Riconoscimento del medicinale «Simvastatina Ratiopharm Italia».

Estratto determinazione V&A/2203 del 17 dicembre 2013
È rettificata, nei termini che seguono, la Determinazione V&A n. 2092 del 25 novembre 2013, concernente l'autorizzazione della variazione Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/2584/02-04/II/31/G del medicinale Simvastatina Ratiopharm Italia il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 2013:

laddove è riportato:

Eliminazione del confezionamento in bottiglie di HDPE (75ml)

La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

037451832 - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore HDPE

037451844 - "40 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore HDPE

037451857 - "40 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in contenitore HDPE

leggasi:

Eliminazione del confezionamento in bottiglie di HDPE (75ml)

La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

037451263 - "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore Hdpe

037451275 - "10 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore Hdpe

037451287 - "10 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in contenitore Hdpe

037451554 - "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore Hdpe

037451566 - "20 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore Hdpe

037451578 - "20 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in contenitore Hdpe

037451832 - "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in contenitore Hdpe

037451844 - "40 mg compresse rivestite con film" 250 compresse in contenitore Hdpe

037451857 - "40 mg compresse rivestite con film" 300 compresse in contenitore Hdpe

Titolare AIC: Ratiopharm Italia S.R.L.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00036

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/923 del 10 giugno 2013, concernente l'autorizzazione alla modifica degli stampati del medicinale «Soluzione per dialisi peritoneale Baxter».

Estratto determinazione V&A/2186 del 17 dicembre 2013

Medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER

Titolare AIC: Baxter S.p.a. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Dell'Industria, 20 - 00144 Roma Italia.

Variazione AIC: Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/923 del 10 giugno 2013.

È rettificata, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione V&A/923 del 10 giugno 2013, concernente l'autorizzazione modifica degli stampati del medicinale SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE BAXTER, pubblicato sul S.O. n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 152 del 1° luglio 2013;

laddove è riportato:

È autorizzata la modifica stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 031503016 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 500 ml

AIC n. 031503028 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 1000 ml

AIC n. 031503030 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 1500 ml

AIC n. 031503042 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 2000 ml

AIC n. 031503055 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 2500 ml

AIC n. 031503067 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 3000 ml

AIC n. 031503079 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 4000 ml

AIC n. 031503081 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 4500 ml

AIC n. 031503093 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 5000 ml

leggasi:

È autorizzata la modifica stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 031503016 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 500 ml

AIC n. 031503028 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 1000 ml

AIC n. 031503030 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 1500 ml

AIC n. 031503042 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 2000 ml

AIC n. 031503055 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 2500 ml

AIC n. 031503067 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 3000 ml

AIC n. 031503079 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 4000 ml

AIC n. 031503081 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 4500 ml

AIC n. 031503093 - "soluzione per dialisi peritoneale" sacca flessibile da 5000 ml

AIC n. 031503105 - "soluzione per dialisi peritoneale" 5 sacche flessibili da 2000 ml

AIC n. 031503117 - "soluzione per dialisi peritoneale" 4 sacche flessibili da 2500 ml

AIC n. 031503129 - "soluzione per dialisi peritoneale" 2 sacche flessibili da 5000 ml

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A00037

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA.

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
172PG	Ori e Tesori di Millucci Lucia	Via O. Vernocchi, 2 - Giano Dell'U. (PG)
85PG	Meoni Giovanni	Via Della Rocca, 8 - Citerna (PG)
195PG	D.A.B. S.n.c. di Brunori Cristina	Fr. Capocavallo Corciano (PG)
37PG	Arte Orafa Stefania di Trappetti S.	Via Ospizio Angeli, 25 - Foligno (PG)

14A00033

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con delibera n. 11/60 del 20 dicembre 2013 ha nominato conservatore del registro delle imprese il dott. Francesco Monzillo, segretario generale dell'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in sostituzione del dirigente dell'area anagrafico certificativa dott. Marco Faregna collocato a riposo con decorrenza dalla stessa data.

14A00030

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 10 gennaio 2014, ha in emissione dodici nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C11", "D48", "F10", "G08", "J43", "L07", "M90", "P63", "R10", "S24", "T27", "V06".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni fruttiferi postali delle serie contraddistinte con le sigle "C10", "D47", "F09", "G07", "J42", "L06", "M89", "P62", "R09", "S23", "T26", "V05".

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

14A00106

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

L'11 dicembre 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Carmelo Rizzo Peralta, Ambasciatore della Repubblica dell'Honduras, e S.E. Juan Sebastián Betancur Escobar, Ambasciatore della Repubblica di Colombia, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

14A00028

Presentazione di lettere credenziali

Il 27 novembre 2013 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Wilfred Eduard Christopher, Ambasciatore della Repubblica di Suriname, e S.E. Stela Stîngaci, Ambasciatore della Repubblica di Moldova, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

14A00029

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 1136/2013

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 1136/2013 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno nel periodo compreso tra il 31 luglio 2016 e il 30 settembre 2016 e per le quali è prevista la proroga del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 1197/2012 della Commissione europea.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date diverse di scadenza.

Il Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente Comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

14A00025

Indicazioni riguardanti la rietichettatura dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Procloraz»

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011, ha disposto l'approvazione della sostanza attiva procloraz conformemente al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con la seguente disposizione specifica riportata nell'allegato I del regolamento medesimo di approvazione: «Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450g/ha per ogni applicazione».

Con decreto dirigenziale 6 luglio 2012 i prodotti fitosanitari sono stati ri-registrati fino alla scadenza dell'approvazione della suddetta sostanza attiva stessa, con la possibilità di smaltire nei 12 mesi successivi le confezioni dei prodotti fitosanitari non adeguati alle nuove condizioni stabilite dal succitato regolamento. Terminato lo smaltimento delle scorte, a luglio 2013, i prodotti fitosanitari potevano essere commercializzati esclusivamente con le etichette che su proposta dell'Imprese erano state adeguate alla restrizione imposta dal regolamento di approvazione stesso della sostanza attiva in questione.

In proposito, si comunica che, gli esperti hanno terminato di verificare la corretta corrispondenza tra le etichette proposte e le disposizioni specifiche stabilite dal regolamento comunitario e sono pertanto consultabili, nella Banca Dati di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, le etichette che, al termine delle suddette verifiche, hanno subito delle modifiche.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, le cui etichette sono state modificate, sono tenuti a ri-etichettare o munire i prodotti stessi del fac-simile della nuova etichetta e, ad assicurare la commercializzazione, da parte dei rivenditori e dei distributori, esclusivamente dei prodotti con le etichette adeguate.

Il presente comunicato sarà pubblicato sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sia sul portale di questo Ministero.

14A00034

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla Società «Arnia Fiduciaria S.r.l.», in Milano

Con D.D. 17 dicembre 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Arnia Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 08113560968, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

14A00035

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-07) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
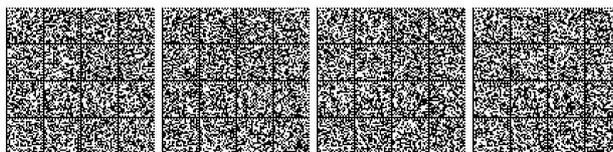
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.